



## **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**

**2022**

**Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.**

Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs. n. 79/99

Sede Legale - 00197 Roma – V.le Maresciallo Pilsudski, 92

Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05754381001 R.E.A. di Roma n. 918934

Cap. Soc. € 26.000.000,00 i.v.



## I

### PROFILO DELLA SOCIETÀ

#### 1.1. Il sistema di governo del GSE S.p.A.

La struttura di *governance* adottata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE” o la “Società”) si identifica nel sistema tradizionale. L’organizzazione della Società consta della presenza:

- dell’Organo amministrativo, che gestisce, in via esclusiva, l’impresa e compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale;
- del Collegio Sindacale, che vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- dell’Assemblea dei soci, competente a deliberare, tra l’altro, – in sede ordinaria o straordinaria – in merito: (i) alla nomina e alla revoca dell’Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, nonché alla determinazione dei relativi compensi; (ii) all’approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili; (iii) alle modificazioni dello Statuto sociale (diverse da quelle che rappresentano un mero adeguamento a disposizioni normative).

Ai sensi dell’art. 2409 *bis* c.c., l’attività di revisione legale dei conti è affidata a una società iscritta nel registro dei revisori legali, nominata dall’Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Sulla gestione finanziaria del GSE esercita un controllo la Corte dei Conti, attraverso un Magistrato Delegato che partecipa alle riunioni degli organi sociali della Società.

A partire dall’esercizio 2007, il GSE, su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha introdotto la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Congiuntamente con l’organo delegato alla gestione, il Dirigente Preposto è chiamato a rilasciare l’attestazione sull’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio, nonché sulla corrispondenza dello stesso alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

La Società, inoltre, ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche “Modello Organizzativo”) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sulla cui efficace attuazione ed effettiva



applicazione vigila l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), oltre che, fin dalla sua costituzione, un Codice Etico.

In ottemperanza all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, la Società ha previsto la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a cui spetta il compito di predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012.

Ai sensi della succitata legge, l'Organo di indirizzo dell'Ente, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale persegue, tra le altre, la finalità di prevenire eventuali fenomeni corruttivi, in termini di gestione del relativo rischio, in un'ottica di miglioramento continuo, di definire le misure finalizzate alla correttezza dei rapporti tra il GSE e la platea di soggetti coinvolti e di coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli previsti dal sistema di controllo interno aziendale.

In conformità, poi, a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR), il Consiglio di Amministrazione, allora in carica, con delibera del 24 maggio 2018 ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il quale, tra l'altro, sorveglia sull'osservanza del citato regolamento, oltre che di altre disposizioni della normativa europea e nazionale relative alla protezione dei dati, supportandone l'applicazione.

## II

### ASSETTI PROPRIETARI

#### 2.1. Capitale sociale e azionisti

Il capitale del GSE ammonta a euro 26.000.000 ed è costituito da n. 26.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, nominative, indivisibili e interamente liberate.

L'Azionista Unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i cui diritti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/1999, dell'art. 2, comma 7 lettera b), del D.L. n. 22/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55 e dell'art. 4, comma 3, del D.L. 11 novembre 2022 n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), già Ministero della Transizione Ecologica (MITE), ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 11 novembre 2022 n. 173.

In particolare, per effetto dell'entrata in vigore del citato D.L. n. 173/2022 l'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 300 del 1999, attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza energetica, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle materie ivi elencate dalle lettere dalla a) alla m), annoverando alla lettera b), tra le altre, la *“vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia”*.

L'art. 2, comma 7, del sopra citato D.L. n. 22/2021 dispone, poi, che nell'ambito delle competenze di cui all'art. 35, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 300 del 1999 così come già modificato dal medesimo Decreto, rientrano:

*“a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società”;*

*“b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa”.*

### III

## ORGANO AMMINISTRATIVO

### 3.1. Nomina

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i. *“2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.*

*3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri [...]”.*

Al riguardo, l'art. 15.1 dello Statuto sociale, dispone che la Società possa essere amministrata, a scelta dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ovvero da cinque membri, tra cui il Presidente.

L'Azionista Unico, nella seduta dell'Assemblea ordinaria del 6 agosto 2021, ha optato per l'adozione di un sistema di *governance* che vedeva la presenza di un Organo a composizione monocratica, nominando, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, il Dott. Andrea Ripa di Meana quale Amministratore Unico della Società.

L'Assemblea ordinaria, nella seduta del 9 marzo 2023, in considerazione degli aspetti di complessità e della dimensione delle attività svolte dal GSE, anche attraverso le società direttamente e indirettamente controllate dalla stessa, tenuto, altresì, conto dei nuovi compiti attribuiti alla Società da disposizioni normative, ha deliberato l'integrazione dell'Organo di amministrazione in carica, nominando quattro nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, fino alla scadenza del mandato dell'Amministratore in carica, ossia alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

All'esito della delibera assembleare del 9 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione in carica è composto dai seguenti cinque membri:

- Ing. Paolo Arrigoni, Presidente;
- Avv. Vinicio Mosè Vigilante, Amministratore Delegato<sup>1</sup>;
- Avv. Caterina Belletti, Consigliere;
- Dott. Andrea Ripa di Meana, Consigliere;
- Dott.ssa Roberta Toffanin, Consigliere.

Ai sensi dell'art. 15.5 dello Statuto sociale, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere cooptati o nominati, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di composizione degli Organi Sociali e delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

### **3.2. Requisiti**

Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione della suddetta carica ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale. In particolare:

---

<sup>1</sup> La carica di Amministratore Delegato è stata conferita al Consigliere Avv. Vinicio Mosè Vigilante con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2023.

- devono presentare i requisiti per l’assunzione della carica previsti dall’articolo 15.3 dello Statuto sociale, dall’art. 11, commi 1 e 8, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla Direttiva del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013, prot. n. 14656, dalla Direttiva del 31 marzo 2021 prot. 5748 e dalla Direttiva del 31 gennaio 2023;
- non devono ricadere in una delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del codice civile e nel divieto previsto dalla Legge 20 luglio 2004, n. 215;
- non devono sussistere interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 2383, comma 1, c.c.;
- non devono aver ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi di Amministratore in ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (art. 1, comma 734, Legge 27 dicembre 2006, n. 296), esclusi nel computo delle annualità in perdita, i risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022, ai sensi dell’art. 16 *sexies*, comma 3, del D.L. n. 146/2021, inserito dalla Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215;
- non devono essere collocati in quiescenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 così come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, dall’art. 6, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, come convertito con modificazioni, e dall’art. 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- non devono essere in situazione di conflitto di interesse anche in riferimento a cariche in società concorrenti.

Ai sensi dell’art. 15.1, secondo periodo, dello Statuto sociale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve, comunque, assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

### **3.3. Riunioni dell’Organo amministrativo in carica nell’esercizio 2022**

Nel corso del 2022, vigente un assetto di *governance* che vedeva la presenza di un Organo amministrativo a composizione monocratica, al fine di favorire un’efficace ed effettiva azione di controllo sull’attività della Società da parte degli organi deputati, l’Amministratore Unico ha assunto le proprie determinazioni in occasione di riunioni a cui hanno preso parte il Collegio Sindacale e il Magistrato Delegato, i quali sono stati, in tal modo, resi edotti delle determine assunte sugli atti di gestione nonché delle informative su questioni di rilievo inerenti alla gestione aziendale.

Nel 2022 sono state effettuate 11 riunioni, delle quali è stato redatto verbale, trascritto nel libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico.

### **3.4. Deleghe gestionali dell'Organo di Amministrazione integrato il 9 marzo 2023**

La composizione del Consiglio di Amministrazione in carica prevede la presenza di due Amministratori esecutivi, in conformità con quanto deliberato dall'Azionista Unico.

In coerenza con quanto deliberato nell'Assemblea ordinaria del 24 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente deleghe nelle seguenti materie:

- Supervisione delle attività di controllo interno;
- Relazioni istituzionali;
- Comunicazione.

Con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2023 sono stati conferiti all'Amministratore Delegato tutti i poteri di gestione per l'amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo Statuto sociale e dalla medesima deliberazione.

Si riporta di seguito lo schema dei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

#### **POTERI DEL PRESIDENTE**

Al Presidente, a cui spettano i poteri di legge e di Statuto, comprese la rappresentanza legale e la firma sociale, sono attribuite deleghe nelle seguenti materie:

- Supervisione delle attività di controllo interno;
- Relazioni istituzionali;
- Comunicazione.

In tale ambito, rientrano l'esercizio dei seguenti poteri:

- a) sovrintendere alle attività di controllo interno ed all'operato delle strutture ad esso dedicate, con finalità di raccordo con il Consiglio di Amministrazione;
- b) curare le relazioni istituzionali con il Parlamento, il Governo, gli Enti Locali, gli Organi Istituzionali, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e le altre Amministrazioni, anche indipendenti, oltre ai rapporti con le Istituzioni Europee e con le Organizzazioni internazionali;
- c) curare le attività di comunicazione esterna ed i rapporti con i mezzi di informazione per il tramite delle strutture ad essi dedicate.

Nelle materie succitate, il Presidente ha il potere di stipulare, con tutte le clausole ritenute opportune, contratti e convenzioni per importi non superiori a euro 5.000.000,00, con facoltà di conferire delega

per iscritto per singoli atti o categorie di atti, e di affidare consulenze fino all'importo di euro 500.000,00. Per importi relativi a tali spese, superiori alla somma di euro 250.000,00, il Presidente dovrà darne informazione al Consiglio.

Il Presidente può avvalersi, per l'esercizio delle sue attività, delle strutture aziendali di competenza.

### **POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO**

L'Amministratore Delegato ha tutti i poteri di gestione per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo Statuto sociale e dalla presente deliberazione.

In particolare, nell'ambito dei poteri conferiti all'Amministratore Delegato rientrano:

- a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, compiendo anche gli atti di straordinaria amministrazione già deliberati;
- b) curare la predisposizione del piano annuale e dei programmi pluriennali, da sottoporre, per l'approvazione, il monitoraggio e l'integrazione al Consiglio di Amministrazione;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della Società, nonché le eventuali direttive nei confronti delle società partecipate;
- d) effettuare tutte le operazioni finanziarie attive e passive a breve termine;
- e) formulare al Consiglio di Amministrazione proposte concernenti la macro struttura organizzativa dell'azienda;
- f) definire l'organizzazione aziendale nell'ambito della macro struttura organizzativa approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- g) assumere, sospendere e licenziare il personale, adottando i relativi provvedimenti di carriera e disciplinari e dirigere la struttura organizzativa aziendale;
- h) curare i rapporti nei confronti delle organizzazioni sindacali e di categoria;
- i) stipulare contratti di acquisto, permuta ed alienazione di beni immobili di valore unitario fino a euro 2.500.000,00, nonché di locazione infrannuale e di valore unitario fino a euro 1.000.000,00;
- j) assumere determinazioni sulle transazioni per controversie fino a euro 2.500.000,00;
- k) stipulare, con tutte le clausole ritenute opportune, contratti e convenzioni per importi non superiori a euro 5.000.000,00; il limite di importo non opera per i contratti stipulati con riferimento ai meccanismi di incentivazione e sostegno gestiti dalla Società;
- l) affidare consulenze, incarichi professionali ed attività di patrocinio fino all'importo di euro 500.000,00. Per importi relativi a tali spese, superiori alla somma di euro 250.000,00,



l'Amministratore Delegato dovrà darne informazione al Consiglio;  
m) proporre al Consiglio di Amministrazione le decisioni da assumere nelle assemblee delle società partecipate.

È attribuita all'Amministratore Delegato la facoltà di agire – in condizioni di particolare urgenza – oltre i limiti sopra indicati, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza utile, gli atti posti in essere per la relativa ratifica.

Nell'ambito dei poteri delegati, è attribuita la facoltà di subdelegare, di conferire procure generali e speciali.

#### IV

### LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

#### **4.1. Compenso ex art. 2389 c.c. dell'Amministratore Unico in carica fino al 9 marzo 2023**

L'Assemblea ordinaria del 6 agosto 2021 in sede di nomina del Dott. Andrea Ripa di Meana quale Amministratore Unico della Società, ha stabilito l'attribuzione allo stesso di un emolumento onnicomprensivo annuo lordo, pari a euro 192.000, oltre che il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

Ai sensi dello Statuto sociale è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

La politica in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe relativa all'Organo di Amministrazione, integrato con delibera assembleare del 9 marzo 2023, sarà esposta nella Relazione afferente all'anno 2023.

#### V

### COLLEGIO SINDACALE

#### **5.1. Nomina e riunioni**

Ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 viene a scadenza il Collegio Sindacale in carica, nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria del 27 novembre 2020, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e composto dai seguenti membri:

- Avv. Giuseppe Berretta – Presidente;
- Dott.ssa Cinzia Simeone – Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Maria Assunta Damiano – Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Alice Sette – Sindaco supplente;
- Dott. Giulio Fasulo – Sindaco supplente.

Nel 2022 sono state tenute dall'Organo di controllo 9 riunioni.

## **5.2. Requisiti**

La composizione del Collegio Sindacale assicura il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per l'assunzione della carica nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le Direttive MEF 24 giugno 2013 prot. n. 14656 e 16 marzo 2017, prot. n. 20004, aggiornate dalle Direttive 14 aprile 2020, prot. n. 226, 31 marzo 2021, prot. n. 5748, raccomandano la presenza, per quanto possibile, di dipendenti del Ministero stesso per la composizione dei Collegi Sindacali delle società direttamente controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Da ultimo, la Direttiva del 31 gennaio 2023 stabilisce che per le società non quotate controllate dal MEF, potrà prevedersi la presenza di dipendenti del Ministero.

I membri del Collegio Sindacale in carica, dipendenti del MEF, sono la Dott.ssa Cinzia Simeone, Sindaco effettivo, nonché la Dott.ssa Alice Sette e il Dott. Giulio Fasulo, Sindaci supplenti.

# **VI**

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **6.1. Convocazione**

Ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto sociale l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuto conto dei tempi tecnici per la predisposizione dei dati consuntivi del comparto elettrico, dell'esigenza di attendere l'approvazione dei bilanci delle società controllate che pure operano nel comparto elettrico e dei particolari compiti attribuiti alla Società dal D.Lgs. n. 79/1999.

## **6.2. Riunioni**

Nell'anno 2022 è stata convocata una sola Assemblea dei Soci che ha deliberato, nella seduta del 14 luglio 2022, in merito all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021 e alla distribuzione degli utili.

## **VII**

### **SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **7.1. Conferimento dell'incarico**

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria del 6 agosto 2021, ha deliberato l'approvazione della proposta del Collegio Sindacale di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per il triennio 2021-2023, alla società Deloitte & Touche S.p.A., determinando il corrispettivo complessivo per l'intero triennio in 186.134,83 euro, oltre IVA.

La proposta motivata del Collegio Sindacale per la scelta della società di revisione è avvenuta attraverso procedure a evidenza pubblica, in quanto il GSE, in materia di acquisizione di beni e servizi, è soggetto alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.

## **VIII**

### **MAGISTRATO DELEGATO DELLA CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA**

#### **8.1. Controllo sulla gestione finanziaria del GSE**

Il GSE, in qualità di società per azioni interamente partecipata dal MEF, è sottoposto al controllo del Magistrato Delegato della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 259/58.

Dal 1° gennaio 2022 le funzioni di Delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria del GSE sono svolte dal Presidente di Sezione Roberto Benedetti.

Con delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, nell'adunanza del 21 aprile 2020, le funzioni di Delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della Società sono state conferite al Referendario Patrizia Esposito.

Sui risultati del controllo svolto, la Corte dei Conti, udito il relatore Magistrato Delegato, presenta alle Presidenze delle due Camere del Parlamento la relazione sul risultato del controllo annuale eseguito sulla gestione finanziaria del GSE.



Nel corso del 2022, vigente un assetto di *governance* che vedeva la presenza di un Organo amministrativo monocratico, l'Amministratore Unico, allora in carica, nel rispetto del principio di trasparenza, nonché al fine di favorire un'efficace ed effettiva azione di controllo sull'attività della Società da parte degli organi deputati, ha assunto le proprie determinazioni in occasione di riunioni a cui hanno partecipato il Collegio Sindacale e il Magistrato Delegato, i quali sono stati in tal modo resi edotti delle determinazioni assunte e delle informative rese con riguardo alla gestione sociale.

## IX

### DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

#### 9.1. Previsione della figura e nomina

A partire dall'esercizio 2007, su specifica richiesta dell'Azionista Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di rafforzare il sistema dei controlli sull'informativa economico – finanziaria e di implementare modelli di *governance* sempre più evoluti, il GSE ha introdotto la figura, prevista per le società quotate, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154 *bis* del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea straordinaria, nella seduta del 19 giugno 2007, ha modificato lo Statuto sociale introducendo, all'art. 26, la figura del Dirigente Preposto.

Il Dirigente Preposto viene nominato dall'Organo amministrativo, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, e rimane in carica per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'Organo amministrativo e non superiore a sei esercizi.

Attualmente, l'incarico di Dirigente Preposto, attribuito con determinazione dell'Amministratore Unico del 15 settembre 2021, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale in data 17 settembre, è ricoperto dal Dirigente della Società, Dott. Giorgio Anserini, Direttore dell'allora Dipartimento *Governance* Amministrativa e Servizi Aziendali e attuale Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza. Il Dirigente Preposto rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2023, salvo operare in *prorogatio* sino alla nomina del nuovo Dirigente Preposto.

#### 9.2. Ruolo, poteri e attività

Il ruolo, i poteri e le attività del Dirigente Preposto sono disciplinati, oltre che dallo Statuto, anche dalle Linee Guida sul "*Ruolo del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari*



*in ambito GSE S.p.A.*”, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 settembre 2007 e aggiornate in data 21 ottobre 2009.

## X

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 E ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **10.1. Modello di Organizzazione e Gestione del GSE**

Il GSE adotta un Modello di Organizzazione e Gestione (Modello Organizzativo) i cui principali obiettivi sono:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del D.Lgs. n. 231/2001, delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e/o dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione, da parte della Società, di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico;
- dare evidenza dell'esistenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con il Modello Organizzativo adottato, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informativa interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie a un sistema di presidi di controllo e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Gli elementi fondamentali del Modello Organizzativo della Società possono essere così riassunti:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (“attività sensibili”);

- predisposizione e aggiornamento di strumenti normativi relativi ai processi ritenuti a rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
- adozione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste;
- attuazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'effettività del Modello Organizzativo;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione e formazione sui contenuti del Modello Organizzativo.

Il Modello Organizzativo è stato più volte aggiornato nel tempo, al fine di assicurarne, nel continuo, l'adeguatezza e l'efficacia in relazione alle diverse modifiche normative e ai cambiamenti organizzativi intervenuti. Da ultimo, il Modello Organizzativo è stato aggiornato con determinazione dell'Amministratore Unico del 9 marzo 2023 per recepire alcuni adeguamenti normativi.

## **10.2. Organismo di Vigilanza**

Il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello Organizzativo è attribuito all'Organismo di Vigilanza, nominato dall'Organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza dispone di risorse dedicate, numericamente adeguate e professionalmente idonee, utilizzate anche a tempo parziale per tali attività, prescelte di norma nell'ambito delle risorse presenti all'interno della Funzione Internal Audit.

L'Organismo di Vigilanza, nominato con determinazione dell'Amministratore Unico del 26 ottobre 2021 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, salvo operare in *prorogatio* sino alla nomina del nuovo organismo, è composto dai seguenti membri:

- Avv. Carlo Longari, Presidente;
- Avv. Maria Sardelli;
- Avv. Claudio Urciuoli.

Nel corso del 2022, l'Organismo di Vigilanza si è riunito 9 volte.

## **XI**

### **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

### **11.1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

Al GSE si applicano le misure introdotte dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, finalizzate alla prevenzione della corruzione. Tali misure, ai sensi della sopra citata legge, sono inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) che, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), è sottoposto all'approvazione dell'Organo Amministrativo e, successivamente, pubblicato sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Trasparenza".

Il PTPCT promuove il corretto funzionamento delle strutture aziendali, offrendo un importante contributo alla tutela dell'immagine e reputazione della Società. In tal senso, il PTPCT è finalizzato:

- a prevenire e reprimere i fenomeni corruttivi, in termini di gestione del relativo rischio in un'ottica di miglioramento continuo;
- a sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nel rispetto del corpo procedurale e delle regole interne, nell'attuare ogni utile intervento atto a prevenire e contenere il rischio di corruzione nonché adeguare e migliorare i presidi di controllo posti a salvaguardia dei rischi suddetti;
- a definire misure finalizzate alla correttezza dei rapporti tra il GSE e la platea di soggetti con cui la Società intrattiene rapporti;
- a coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati in base al sistema di controllo interno aziendale.

Elementi portanti del PTPCT sono le sezioni dedicate all'individuazione e valutazione dei processi/attività potenzialmente esposte al rischio corruttivo nonché all'indicazione dei presidi di controllo implementati per prevenire i sopra citati rischi.

Il Piano riporta una sezione dedicata alla Trasparenza. La Società, infatti, al fine di garantire il necessario presidio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, ha, tra l'altro, individuato misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e predisposto appositi programmi formativi dedicati al personale, volti all'incremento della cultura della trasparenza. Il 9 marzo 2023 è stato approvato dall'Amministratore Unico il PTPCT valido per il triennio 2023-2025.

Con determinazione dell'Amministratore Unico del 23 dicembre 2021 il Dott. Sergio Sansone è stato confermato nel ruolo di RPCT della Società a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, salvo operare in *prorogatio* sino alla nomina del nuovo RPCT.

Al RPCT sono attribuiti idonei strumenti per lo svolgimento del ruolo ed è garantita al medesimo la piena autonomia, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune.

## XII

### **PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE E STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO**

#### **12.1. L’art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175**

L’art. 6, rubricato “*Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*”, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, dispone l’obbligo, per le società a controllo pubblico, di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Il comma 3, del suddetto articolo stabilisce, altresì, che le medesime società devono valutare l’opportunità di integrare in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea.

Nella relazione sul governo societario, predisposta annualmente a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio, viene informata l’Assemblea sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e vengono indicati gli strumenti di governo societario integrati e/o le ragioni della loro mancata integrazione.





Di seguito, pertanto, si riporta il Programma di valutazione dei rischi di crisi aziendale predisposto dal GSE e si illustrano gli strumenti di governo societario adottati dalla Società e quelli non implementati, esplicandone le motivazioni.

## **12.2. Programma di valutazione dei rischi di crisi aziendale *ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016***

### **12.2.1. Premessa**

Al fine di garantire una conduzione dell'impresa fondata sulla piena consapevolezza dei rischi che possono influenzare il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali assegnate e incidere sul valore dell'azienda, il GSE ha definito e implementato un Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario, avente per scopo l'identificazione, la valutazione, il trattamento ed il monitoraggio dei principali rischi cui la Società è potenzialmente esposta.

Il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale previsto dal succitato D.lgs. si inserisce nel più ampio contesto di controlli e azioni del SCIGR e introduce una serie di indicatori idonei a segnalare predittivamente il rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società che potrebbe determinare il verificarsi della crisi aziendale.

Il Programma individua anche i provvedimenti e le azioni necessarie a prevenire l'aggravamento di una eventuale crisi, nonché correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso specifici piani strategici; favorisce, inoltre, la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio dell'andamento della Società.

A tale riguardo, il GSE ha adottato strumenti idonei a individuare, valutare, gestire e monitorare, attraverso diversi presidi di controllo, alcune specifiche categorie di rischi cui la Società risulta potenzialmente esposta.

### **12.2.2. Strumenti di Gestione del Rischio di continuità e di Crisi d'Impresa**

L'articolo 14 del d.lgs. 175/2016 prevede che qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, il tutto attraverso un idoneo piano di risanamento.

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, l'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 14/2019 come s.m.i. ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") prevede che le misure poste in essere per la rilevazione tempestiva dello stato di crisi devono consentire, tra l'altro, di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di una possibile insorgenza della crisi.

Secondo quanto previsto dal successivo comma 4, costituiscono segnali per la previsione della crisi d'impresa:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di creditori pubblici qualificati specificatamente previste dall'articolo 25-novies, comma 1, del D.Lgs. 14/2019 (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail oppure Agente della Riscossione).

Con riferimento ai suddetti segnali di crisi si rappresenta che alla data del 31 dicembre 2022:

- non vi sono debiti per retribuzioni scaduti;
- non vi sono debiti verso fornitori di importo rilevante scaduti da almeno 90 giorni;
- non vi sono esposizioni verso banche e/o altri intermediari finanziari scadute da oltre sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti;
- non vi sono esposizioni debitorie rilevanti nei confronti di creditori pubblici qualificati così come previste dall'art. 25-novies del d.lgs. 14/2019.

Non sussistono pertanto indicazioni in merito al possibile insorgere di una situazione di crisi d'impresa.

### **12.2.3. Strumenti di Gestione del Rischio di Liquidità**

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che, per difficoltà nel reperire risorse finanziarie, la Società possa trovarsi nelle condizioni di non poter far fronte tempestivamente alle obbligazioni finanziarie e commerciali proprie e delle sue controllate, o che sia in grado di farlo solo a condizioni economiche



sfavorevoli. Il GSE attua una strategia di mitigazione del rischio volta a prevenire l'insorgere di situazioni di crisi di liquidità attuando una struttura finanziaria che prevede il continuo monitoraggio degli equilibri finanziari. La Società, ad oggi, dispone di linee di credito impegnative a 36 mesi con scadenza 18 ottobre 2025 per Euro 300 milioni e linee di credito a revoca per Euro 1.050 milioni con cui provvede a eventuali fabbisogni di liquidità.

#### **12.2.4. Strumenti di Gestione del Rischio di controparte**

Il rischio di controparte rappresenta l'esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento della controparte, nei modi o nei tempi stabiliti, degli obblighi contrattuali assunti.

Il GSE ha come controparti per l'incasso dei propri crediti il GME per la vendita dell'energia elettrica sui mercati, la CSEA principalmente per le componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $RE/RE_T$ , la RFI per la fornitura di energia elettrica, i soggetti titolari di impianti di produzione da fonti rinnovabili che rientrano nel perimetro di applicazione della norma extra profitti di cui all'articolo 15-bis del D.L. 4/2022, i beneficiari dei regimi incentivanti per i corrispettivi a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo alla Società e per il recupero degli incentivi indebitamente percepiti, nonché le società di vendita di gas naturale (shipper) e i soggetti obbligati aderenti ai meccanismi di cui al D.M. 2 marzo 2018.

Con riferimento ai crediti originati dalla vendita di energia e dalle componenti tariffarie la natura istituzionale delle controparti coinvolte fa ritenere contenuto il rischio di credito per le suddette partite. Per quanto concerne, invece, i crediti originati dalla vendita agli shipper del biometano avanzato si evidenzia che il rischio di controparte è mitigato dalla richiesta di garanzie costituite dal deposito cauzionale o da fideiussione bancaria incondizionata e a prima richiesta. In relazione ai crediti derivanti dall'applicazione della norma extra profitti, giova precisare che un minor incasso delle suddette partite si traduce, nel rispetto della normativa vigente, in una riduzione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, non incidendo tale gettito né sui risultati economici della Società, né sul suo equilibrio finanziario.

Con riferimento, infine, ai crediti per i corrispettivi dovuti dai beneficiari dei regimi incentivanti a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per le attività di gestione, verifica e controllo svolte e per il recupero degli incentivi indebitamente percepiti dagli operatori, il GSE adotta tutte le misure necessarie a garantire il rientro delle somme spettanti. Segnatamente la politica di gestione del rischio di credito adottata dal GSE in relazione a tali partite creditorie, prevede, principalmente, il ricorso alla compensazione; il monitoraggio degli incassi e l'individuazione delle partite in sofferenza; le comunicazioni di sollecito e diffida; il ricorso ad azioni legali.

Giova, tuttavia, precisare che non è esclusa la possibilità che, in presenza di ricorsi avanzati dagli operatori che sospendono le azioni di recupero, il GSE si trovi, al termine dell'iter giudiziario, a confrontarsi con operatori la cui situazione finanziaria sia divenuta critica, particolarmente nel caso di scadenza degli incentivi.

#### **12.2.5. Strumenti di Gestione del Rischio Prezzo**

Il rischio prezzo rappresenta la possibilità che le fluttuazioni del prezzo di acquisto e vendita di commodity producano significative variazioni nei risultati economici tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

In virtù del quadro normativo e regolatorio vigente, l'eventuale fluttuazione dei prezzi delle commodity connesse ai meccanismi di incentivazione gestiti dalla Società non rappresenta un fattore di rischio significativo per il GSE in quanto eventuali variazioni, positive o negative, si riflettono direttamente sul disavanzo economico da coprire attraverso la componente  $A_{SOS}$  o nel caso del biometano avanzato, sono poste a carico, o restituite, ai soggetti obbligati in proporzione alle rispettive quote d'obbligo. Infine, con riferimento al gas intermediato dal GSE nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza, l'Autorità provvederà al riconoscimento di eventuali costi non recuperati nel rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 5, del D.M. 287/2022.

#### **12.2.6. Strumenti di Gestione del Rischio di Contenzioso**

Il rischio di contenzioso riguarda principalmente contenziosi verso gli operatori beneficiari degli incentivi e sono in massima parte riconducibili a provvedimenti emessi dal GSE recanti la decadenza ovvero l'annullamento dell'atto di ammissione agli incentivi, la modifica della tariffa incentivante, o l'adeguamento delle modalità di calcolo dell'energia incentivata a seguito di verifiche documentali e sopralluoghi condotti al fine di accertare la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi previsti dalla normativa vigente.

Al fine di limitare l'esposizione a tale rischio, il GSE ha adottato apposite misure organizzative finalizzate a monitorare e gestire in modo efficace il contenzioso, anche nell'ottica della corretta dotazione dell'accantonamento al fondo rischi stanziato, nel rispetto delle norme contabili, a copertura di perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.

### **12.2.7. Strumenti di Gestione del Rischio Informativo**

La Società porta avanti le proprie attività anche attraverso l'ausilio di complessi sistemi informatici. L'evoluzione del business e il ricorso a soluzioni innovative idonee a migliorare la qualità dei servizi prestati impongono, altresì, una particolare attenzione e una capacità di adattamento continua alle mutevoli esigenze di tutela della cybersecurity. Aspetti di rischio sono, dunque, connessi all'adeguatezza di tali sistemi e all'integrità e alla riservatezza dei dati e delle informazioni trattate, avuto riguardo alla continua evoluzione delle minacce cyber, alla sofisticazione delle strategie di attacco, nonché all'aumento della superficie esposta derivante, tra l'altro, dalla crescente digitalizzazione dei processi e dei servizi prestati, nonché dalla diffusione dello smart working. L'adozione di un framework nazionale di sicurezza ICT a protezione dei dati e dei sistemi aziendali, la costante attenzione ai principali standard e alle evoluzioni normative di riferimento in materia, l'utilizzo di tecnologie ad alta affidabilità, la predisposizione di processi aziendali ad hoc e la sensibilizzazione e formazione del personale sui rischi informatici costituiscono alcune delle principali azioni intraprese dal GSE per mitigare tali rischi. Inoltre, al fine di limitare anche i potenziali rischi di interruzione delle attività di business sui processi ritenuti strategici, la Società dispone di sistemi di disaster recovery che garantiscono il ripristino dei servizi, l'operatività e il mantenimento del livello del servizio anche in situazioni critiche. Tuttavia non si può escludere l'eventualità di un malfunzionamento dei sistemi o di nuovi tentativi di violazione della sicurezza informatica aziendale.

### **12.2.8. Strumenti di Gestione del Rischio Regolatorio**

La costante evoluzione del quadro normativo e regolatorio di riferimento costituisce un potenziale fattore di rischio, i cui effetti, allo stato non valutabili, potrebbero incidere sull'operatività, sui risultati economici e sull'equilibrio finanziario della Società. Il corpo normativo che regola l'assetto organizzativo e le attività del GSE risulta, infatti, costituito da provvedimenti, talvolta stratificati nel tempo e coordinati con altre disposizioni, che richiedono attente valutazioni sui contenuti delle singole norme e sugli interventi da adottare per garantire il corretto e tempestivo recepimento delle stesse. In tale ambito, particolare rilievo assume l'evoluzione del contesto normativo e regolatorio in materia di modalità di copertura degli oneri derivanti dalle attività svolte dal GSE.

A fronte dei rischi che possono derivare da tali fattori esogeni, la Società ha operato mediante una costante attività di dialogo con gli organismi di governo e di regolazione, anche attraverso presidi organizzativi dedicati, e adottando un approccio di trasparenza, collaborazione e proattività nell'affrontare e rimuovere le fonti di incertezza normativa e di criticità per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.



L'attuale struttura dei corrispettivi societari a copertura dei costi di funzionamento è costituita da un sistema tariffario pluriennale posto a carico dei beneficiari dei regimi incentivanti introdotto dalle disposizioni previste dal D.L. 91/14 e dal D.M. 24 dicembre 2014. Il suddetto Decreto, oltre a razionalizzare le precedenti disposizioni normative, che già ponevano a carico dei beneficiari il costo delle attività svolte dalla Società, ha introdotto alcuni corrispettivi per attività in precedenza prive di remunerazione. Alla luce delle predette disposizioni, «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario». Negli ultimi anni, in mancanza di un intervento normativo che aggiorni il summenzionato sistema tariffario, l'ARERA, con proprio provvedimento, ha integrato i costi di funzionamento non coperti dai corrispettivi appositamente definiti dal D.M. 24 dicembre 2014 a carico essenzialmente della componente RE/RE<sub>T</sub> e A<sub>SOS</sub>, assicurando al GSE, al netto dei proventi delle partecipazioni e dei ricavi netti straordinari inseriti nel comparto denominato “altre attività diverse”, una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto. Questa modalità di riconoscimento dei costi di funzionamento del GSE sebbene volta a garantire una remunerazione sul capitale proprio, non assicura la copertura di eventuali oneri fiscali che potrebbero generarsi dalla gestione dei meccanismi incentivanti ed in particolare in relazione alle attività di recupero di incentivi indebitamente percepiti.

Infine, giova precisare che la capacità del GSE di autofinanziare lo sviluppo delle attività gestite e di generare valore per l'azionista risulta, allo stato, influenzata dai proventi da partecipazioni incassati nel corso dell'esercizio dalle società controllate e in particolare dal GME. Tali proventi sono, a loro volta, correlati ai volumi negoziati dagli operatori sulle piattaforme gestite e dunque potenzialmente passibili di eventuali contrazioni che potrebbero riflettersi in una riduzione dei ricavi a margine del GME e del suo risultato.

### **12.3. Regolamenti ex art. 6, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016**

Attesa la natura della Società e il ruolo dalla medesima svolto, peraltro disciplinato dalle norme istitutive e da leggi e regolamenti ministeriali, espletato in aderenza agli indirizzi strategici e operativi forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e soggetto ai poteri di regolazione e controllo dell'ARERA, il GSE non ha adottato ulteriori regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della concorrenza, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

## **12.4. Ufficio di controllo interno ex art. 6, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016**

### **12.4.1. Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) del GSE**

Prima di analizzare le attività e i compiti svolti dalla Funzione Internal Audit, ossia dell'ufficio di controllo interno della Società, occorre spendere talune ulteriori considerazioni in merito al Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) del GSE.

Il SCIGR è un processo formato da un insieme di meccanismi, procedure, strutture e strumenti adottati per assicurare una ragionevole garanzia per il conseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- efficacia delle operazioni ed efficienza nell'utilizzo delle risorse;
- conformità alle leggi e alle norme in vigore;
- accuratezza, tempestività e affidabilità delle informazioni utili per la gestione;
- salvaguardia del patrimonio aziendale.

Il SCIGR ha l'obiettivo di governare l'azienda attraverso l'individuazione, la valutazione, il monitoraggio e la gestione di tutti i rischi d'impresa, coerentemente con il livello di rischio accettato dal vertice aziendale.

Il sistema di controllo interno è articolato su tre livelli:

- i controlli di primo livello: sono i controlli (di linea) insiti nei processi operativi predisposti e attuati dal management nel rispetto degli obiettivi e delle responsabilità (controlli procedurali, informatici, comportamentali, amministrativo-contabili);
- i controlli di secondo livello: sono controlli trasversali riguardanti attività che hanno il compito di individuare, valutare, gestire e controllare l'andamento delle diverse classi di rischio. Coprono aree/tematiche del SCIGR oppure rischi settoriali;
- i controlli di terzo livello: sono di competenza della Funzione Internal Audit che svolge attività di verifica in merito alla completezza, funzionalità e adeguatezza del sistema dei controlli interni, inclusi i controlli di primo e di secondo livello.

In linea con gli sviluppi normativi e in ottica di progressivo rafforzamento del SCIGR, la Società ha adottato la seguente Procedura Aziendale PA92: *“Tutela del lavoratore che segnala un illecito – Whistleblowing”* con l'obiettivo di regolamentare il processo di gestione e il trattamento delle segnalazioni (anche in forma anonima) su fatti potenzialmente illeciti, irregolari o riprovevoli concernenti vicende operative ed organizzative del GSE.

#### **12.4.2. Funzione Internal Audit del GSE**

La Funzione Internal Audit assicura la verifica dell'adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno al fine di valutarne l'efficacia e l'efficienza. La Funzione, in particolare:

- governa e coordina l'identificazione e l'analisi dei rischi, nonché individua le più opportune strategie di mitigazione per il loro trattamento, in raccordo con l'Organo Amministrativo e con le strutture aziendali;
- assicura, sulla base dei rischi rilevati e tenendo conto delle indicazioni delle strutture di linea e di quelle riconducibili ad altri presidi e/o ad Organi di Controllo, il monitoraggio dei processi aziendali, proponendo le opportune modalità di intervento per il contenimento dei relativi rischi.

L'attività, regolata dalla Procedura Aziendale PA33 "*Il sistema di controllo interno del GSE e le responsabilità, compiti e modalità organizzative della Funzione Audit*", si svolge nel rispetto della normativa vigente applicabile e ispirandosi agli standard internazionali per la professione di *Internal Auditing*, elaborati dall'*Institute of Internal Auditors* (IIA). In base alla PA33 la Funzione Internal Audit svolge un'attività indipendente e obiettiva di "*assurance*" e consulenza finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione.

A scopo esemplificativo e non esaustivo, la Funzione Internal Audit accerta e verifica:

- l'efficacia ed efficienza delle operazioni e dei processi;
- l'affidabilità e l'integrità delle informazioni finanziarie e operative. Rientrano in questo ambito anche le verifiche di conformità relative ai processi amministrativo-contabili svolte a supporto del Dirigente Preposto alla redazione di documenti contabili e societari (DP). In tale ottica la Funzione Internal Audit predispone il programma annuale delle attività tenendo conto delle esigenze di verifica segnalate dal DP;
- la conformità a leggi, regolamenti e contratti. Rientra in questo ambito il monitoraggio sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 richiesto dall' Organismo di Vigilanza nominato ai sensi della suddetta normativa: coerentemente con quanto previsto nel documento "Principi di riferimento per l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - Linee Guida", la Funzione Internal Audit supporta l'Organismo di Vigilanza nelle attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di aggiornamento del modello stesso. In particolare, in base allo specifico programma di attività approvato annualmente dall' Organismo di Vigilanza, la Funzione Internal Audit svolge specifiche azioni di audit sulle aree a rischio;



- gli accertamenti per la salvaguardia del patrimonio aziendale. Rientrano in questo ambito anche le azioni finalizzate alla prevenzione delle frodi o ad accertare l'eventuale commissione di frodi;
- l'adeguatezza e l'efficacia dei presidi posti nell'ambito dei processi aziendali potenzialmente esposti a rischio corruzione, attività svolta su richiesta del RPCT nominato ai sensi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012. Il PTPCT adottato ai sensi della medesima legge, infatti, prevede che il RPCT, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi, si avvalga del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui lo stesso è tenuto. Agli interventi di prevenzione dei fenomeni corruttivi è connessa, tra l'altro, l'attività prevista dal legislatore in tema di obbligo di trasparenza per le pubbliche amministrazioni, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e della delibera ANAC n. 148 del 3 dicembre 2014, nonché successive modifiche e integrazioni;
- l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) certificato ai sensi dello standard ISO 45001:2018: coerentemente con quanto previsto nel Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza e conformemente allo standard di cui sopra, il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (RSGSL) richiede almeno annualmente l'esecuzione di audit interni sul SGSL, che hanno l'obiettivo di verificare:
  - la conformità della documentazione e delle attività svolte a quanto prescritto dallo standard ISO 45001:2018;
  - l'efficacia del SGSL nel raggiungimento degli obiettivi evidenziandone i possibili miglioramenti.

Di norma, gli audit richiesti sono inseriti in un programma periodico (generalmente annuale). La Funzione Internal Audit, tuttavia, su specifica richiesta dell'Organo Amministrativo e/o degli Organi di Controllo, può eseguire attività e indagini conoscitive con oggetto e finalità di volta in volta definiti al momento della richiesta stessa (*special audit*).

Il Programma di audit approvato nella seduta del 31 gennaio 2022 dall'Organo Amministrativo per l'anno 2022, che recepisce anche le richieste di verifica formulate dal DP, ha riguardato 10 azioni di audit. Inoltre, la Funzione Internal Audit ha svolto azioni di audit sui 16 processi previsti nella pianificazione annuale approvata dall' Organismo di Vigilanza in data 22 gennaio 2022.



### **12.5. Codici di condotta ex art. 6, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 175/2016**

Il GSE ha adottato, fin dalla sua costituzione, un Codice Etico che è anche parte integrante del Modello Organizzativo. Le prescrizioni in esso contenute sono già coordinate con il PTPCT.

Il Codice Etico del GSE, nel recepire le indicazioni del legislatore, individua i valori, i principi e le regole comportamentali cui devono uniformarsi il personale della Società, i fornitori di beni e servizi e consulenti allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza riconducibili all'etica propria della funzione pubblica.

L'impegno al rispetto dei principi etici e delle regole di condotta contenute nel Codice Etico è assunto all'atto della sottoscrizione del contratto che regola i rapporti tra le parti e persiste per la durata del rapporto contrattuale.

Il Codice Etico è approvato e aggiornato dall'Organo Amministrativo e ne viene data massima diffusione anche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale e sull'intranet del GSE.

Il Codice Etico è stato aggiornato, da ultimo, con determinazione dell'Amministratore Unico del 9 marzo 2023.

### **12.6. Programmi di responsabilità sociale ex art. 6, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 175/2016**

Il GSE aderisce alla strategia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) promossa a livello europeo e nazionale.

La Commissione europea ha definito la RSI come *“l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”*. Tale aspetto viene ribadito nel Piano d'azione nazionale sulla responsabilità sociale d'impresa, predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dello Sviluppo Economico, in cui si chiarisce che la responsabilità sociale delle imprese riguarda gli interventi delle imprese che vanno al di là dei loro obblighi giuridici nei confronti della società e dell'ambiente.

Con riferimento alle finalità della RSI, come si legge nella Comunicazione COM (2011) n. 681 del 25.10.2011 della Commissione europea, un approccio strategico nei confronti del tema della responsabilità sociale delle imprese è sempre più importante per la loro competitività. Esso può portare benefici in termini di gestione del rischio, riduzione dei costi, accesso al capitale, relazioni con i clienti, gestione delle risorse umane e capacità di innovazione.

Facendo fronte alle proprie responsabilità sociali le imprese creano nel lungo termine fiducia tra i lavoratori, i consumatori e i cittadini quale base per modelli di imprenditoria sostenibile.

Il 21 aprile 2021, nell'ambito di un nuovo pacchetto di misure sulla finanza sostenibile, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). La proposta si inserisce all'interno del quadro normativo del Green Deal europeo, con cui l'UE si è impegnata ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050, mirando a trasformare l'Unione in un'economia moderna, competitiva ed efficiente in termini di risorse.

L'obiettivo della Commissione è che la proposta migliori l'informativa al mercato sui temi ESG, contribuendo così alla transizione verso un sistema economico-finanziario sostenibile e inclusivo, in conformità con gli obiettivi delineati dalle Nazioni Unite. La proposta della Commissione europea rivede la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario del 2014 e consentirà di garantire la solidità degli impegni assunti dalle imprese introducendo le seguenti novità:

- estensione dell'ambito di applicazione a tutte le imprese di grandi dimensioni e alle imprese quotate in un mercato regolamentato (a eccezione delle microimprese quotate in borsa);
- obbligo di certificazione delle informazioni comunicate sulla sostenibilità;
- requisiti più dettagliati e standardizzati sulle informazioni che le imprese devono comunicare;
- migliore accessibilità delle informazioni, imponendone la pubblicazione in una sezione *ad hoc* delle relazioni sulla gestione redatte dalle imprese.

Il 16 novembre 2022 il Consiglio ha approvato in via definitiva la direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità. Ciò significa che le imprese saranno presto tenute a pubblicare informazioni dettagliate in merito alle questioni di sostenibilità, il che aumenterà la responsabilità di un'impresa, eviterà norme di sostenibilità divergenti e faciliterà la transizione verso un'economia sostenibile. Le nuove norme renderanno un maggior numero di imprese responsabili del loro impatto sulla società e le guideranno verso un'economia a vantaggio delle persone e dell'ambiente.

Lo strumento di rendicontazione delle imprese per dare evidenza agli stakeholder delle proprie performance in ambito economico, sociale e ambientale è il Bilancio di Sostenibilità che il GSE redige annualmente dal 2010. Il Bilancio riflette la volontà e l'impegno della Società di comunicare in modo trasparente e strutturato il proprio operato in chiave ambientale e sociale fornendo, al tempo stesso, una panoramica sul ruolo che ricopre nello sviluppo sostenibile del Paese attraverso la promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica che si traducono in impatti tangibili a beneficio della collettività sul fronte economico e socio-culturale.

Lo standard di rendicontazione più diffuso a livello internazionale è il *Global Reporting Initiative (GRI)* cui fanno riferimento medie e grandi aziende italiane e internazionali. La Società redige il Bilancio conformandosi ai nuovi *GRI Standard* che rappresentano la versione più aggiornata degli



originali parametri di rendicontazione della sostenibilità sviluppati dal *GRI*. I *GRI Standard* pongono l'accento sulla necessità, per le organizzazioni, di concentrare il processo di rendicontazione su quegli aspetti che hanno impatti più significativi per gli stakeholder e per le proprie attività. Per questo motivo è stato implementato in GSE il processo di identificazione e definizione dei temi di sostenibilità rilevanti per “raccontare” agli stakeholder come l'impresa li presidia e per comunicare in modo strutturato e strategico la *Corporate Social Responsibility (CSR)* del GSE agli stakeholder.

L'ultimo Bilancio di sostenibilità pubblicato ha ottenuto da una società terza la certificazione *Limited Assurance* sul reporting di sostenibilità, a garanzia della affidabilità e correttezza dei dati e delle informazioni riportate.

Il GSE promuove lo sviluppo e la crescita economica sostenibile anche attraverso l'adesione e la partecipazione attiva dal 2011 al Global Compact, principale organismo di riferimento del comparto privato per lo sviluppo sostenibile e il contrasto al cambiamento climatico, lanciato nel 2000 dalle Nazioni Unite. Il GSE è, inoltre, firmatario del network italiano (Global Compact Network Italia), organismo che rientra all'interno di una rete globale che annovera società di oltre 170 paesi nel mondo. Aderendo ai dieci Principi fondamentali in materia di diritti umani, condizioni di lavoro, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione, il GSE si impegna, quindi, a rendere la sostenibilità parte integrante della cultura aziendale, della strategia e delle operazioni di business. Coerentemente con tale mandato, nel 2016 il GSE ha integrato i principi ispiratori del proprio Codice Etico con i dieci Principi del Global Compact, assicurando i migliori standard di benessere sul lavoro e un ambiente in cui vengono garantiti i principi di trasparenza, tutela della dignità e di uguaglianza.

Negli ultimi anni si assiste ad una maggiore attenzione alla rendicontazione non finanziaria delle informazioni ambientali, sociali e di *governance*.

Il GSE, infine, da alcuni anni ha introdotto una nuova chiave di lettura della sostenibilità aziendale attraverso l'integrazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 nella propria rendicontazione non finanziaria. Ciò in considerazione della rilevanza istituzionale rivestita dalla Società nel loro raggiungimento e dell'impatto significativo generato su di essi.